ERRATA CORRIGE

LEGGE REGIONALE. 15 giugno 2007 n. 6.

"Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo" - errata corrige art. 10 comma 2.

Con la nota n. 949/S.G. del 26 giugno 2007, la Presidenza del Consiglio Regionale ha comunicato un mero errore materiale al comma 2 dell'art. 10 del provvedimento indicato in oggetto, che, pertanto deve essere corretto in:

- "2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
- a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale;
- b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio."

Si pubblica, pertanto, l'intero articolo 10, opportunamente corretto.

Titolo III

Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie

Articolo 10

Registro regionale dello spettacolo

- 1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.
 - 2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale;
 - b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.
- 3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d), i).
- 4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.